



Sentenza n. 94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 38009 proposto dal sig. XX (C.F. XX), nato a Brindisi
il 27 maggio 1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Oronzo Chironi
(C.F.CHRRNZ51H29L011T- pec: chironi.aronzo@ordavvle.legalmail.it) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via Imperatore
Adriano, 58

CONTRO

- Ministero della Difesa – Previmil – rappresentato e difeso dal direttore
dell'Ufficio Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (pec:
previmil@postacert.difesa.it)

Visto il codice di giustizia contabile;

Udite le parti all'udienza del 10 aprile 2026

FATTO

Il ricorrente riferiva che, a causa della lesione traumatica per causa violenta
avvenuta il XX all'interno del centro di addestramento aeronavale della
Marina militare, la commissione medica ospedaliera, giusta modello ML/XX
riconosceva la causa di servizio, così come il modello BL/S .n. XX del XX
con il quale, nel disporre le dimissioni dall'Ospedale militare, veniva indicato

	che la patologia risultava essere dipendente da causa di servizio.	
	Riferiva, poi, dell'esito di risonanza magnetica effettuata il XX presso uno	
	studio specialistico accreditato con il servizio sanitario nazionale, nonché	
	dell'esito di una elettromiografia del XX effettuata presso il reparto di	
	neurofisiologia clinica e dei certificati medici di alcuni specialisti meglio	
	individuati a pag.2 del ricorso cui si rimanda.	
	Ha poi richiamato il decreto emanato dall'ufficio resistente del XX ricorrendo	
	avverso il suo esito sostenendo che la patologia sofferta fosse dipendente da	
	causa di servizio ascrivibile come minimo alla 7^ categoria, tabella A del	
	D.p.r. 834/1981.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa che ha ricostruito tutta la vicenda nei	
	termini fattuali seguenti:	
	- il ricorrente, arruolato presso in Marina Militare è stato collocato in	
	ausiliaria dal XX;	
	- con domanda del XX(<i>Allegato 2</i>), il Sig. XX chiedeva la concessione	
	della pensione privilegiata ordinaria per l'infermità "XX",	
	riconosciuta SI' dipendente da causa di servizio con Modello C n. XX	
	in data XX dalla 5^ Commissione medico ospedaliera di Taranto;	
	- a seguito di disposti accertamenti per la classificazione tabellare	
	dell'infermità, in data XX, la 5^Commissione medico ospedaliera di	
	Taranto, giudicava l'infermità non classificabile, in quanto "Guarito	
	senza esiti" e, conseguentemente, con Decreto n. XX adottato in data	
	XX veniva respinta la domanda di pensione privilegiata per mancanza	
	del presupposto dell'ascrivibilità a categoria di pensione;	
	- a seguito di richiesta di aggravamento il ricorrente chiedeva di essere	

	<i>tratta e ritornare nella posizione di ausiliaria”;</i>	
	- con pec del XX il ricorrente chiedeva <i>“la cancellazione dell’intera</i>	
	<i>procedura, tranne del modello ML/C XX anno XX 2, del modello BLS</i>	
	<i>XX in data XX e della relativa domanda di classificazione ed equo</i>	
	<i>indennizzo”;</i>	
	- con pec del XX, chiedeva, <i>“con efficacia ex tunc, di rinunciare ed</i>	
	<i>annullare la parte successiva al Mod. ML/C XX anno XX, le richieste</i>	
	<i>di ascrizione tabellare ed equo indennizzo inerenti il riconoscimento</i>	
	<i>da causa di servizio della lesione traumatica di cui si tratta e ritornare</i>	
	<i>nella posizione di ausiliaria”;</i>	
	- il Ministero della Difesa comunicava, con nota prot. n. XX del XX,	
	evidenziava l’impossibilità di accogliere la domanda di annullamento,	
	atteso che il procedimento volto all’ottenimento della pensione	
	privilegiata ordinaria si era concluso mediante l’adozione dei	
	provvedimenti negativi.	
	Nel merito ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per	
	violazione dell’art. 152 del Codice di giustizia contabile in ragione della non	
	chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dello stesso.	
	Ha, poi chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sua palese infondatezza	
	All’udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti di causa questo Giudice ritiene che il ricorso debba essere	
	rigettato.	
	Preliminarmente occorre precisare che, per ragioni di economia processuale,	
	attesa la palese infondatezza del ricorso, si è ritenuto non disporre	
	4	

l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

Nel merito la prospettazione di parte ricorrente appare palesemente incompleta, in quanto fornisce una versione dei fatti del tutto parziale e diversa da quella prospettata – e non contestata – dalla difesa ministeriale, che, invero, ha dato contezza dell'avvenuta mancata ascrivibilità dell'infortunio occorso ad alcuna delle categorie previste dalla tabella A, necessaria per il riconoscimento del beneficio pensionistico privilegiato nei confronti del ricorrente, indicando, poi le specifiche ragioni giustificanti i provvedimenti adottati (e non citati dal ricorrente nel proprio ricorso).

Come evidenziato dalla difesa ministeriale, quindi, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di servizio mentre il punto controverso, sul quale nulla viene eccepito è la mancata ascrivibilità tabellare a categoria di pensione.

Come già detto sul punto parte ricorrente non adduce alcun elemento utile a confutare le determinazioni degli organi amministrativi, non formulando, fra l'altro, alcuna replica alle considerazioni dell'amministrazione ministeriale; anche le relazioni mediche prodotte si soffermano sulla sussistenza della causa di servizio senza approfondire, sotto il profilo medico, i motivi per i quali la patologia dovesse essere iscritta alla categoria 7^a della tabella A, limitandosi, sul punto a mere affermazioni di principio.

L'incompleta ricostruzione dei fatti in ricorso, poi, induce a ritenere sfornita di alcuna ulteriore prova, le deboli considerazioni giuridiche fatte proprie dal ricorrente .

In conclusione, quindi, il ricorso si appalesa del tutto generico, non indicando puntualmente i motivi specifici di doglianza relativi ai diversi pareri degli

		organi medico legali intervenuti nel procedimento in questione.	
		I documenti prodotti in giudizio non forniscono alcun elemento medico legale	
		utile idoneo a sorreggere le diverse ragioni di parte attrice, non essendo	
		evidenziati gli specifici motivi di censura dell’operato dell’amministrazione.	
		Invero, anche le domande – di cui si dà contezza nella memoria ministeriale e	
		sulle quali parte ricorrente non ha controdedotto alcunchè - presentate dal	
		ricorrente nell’aprile e nel maggio del XX volte a rinunciare, sostanzialmente	
		alle domande di privilegio già presentate appaiono sintomatiche della	
		debolezza del quadro probatorio.	
		In conclusione, quindi, va data continuità al principio secondo il quale “ <i>Né la</i>	
		<i>carenza dell’impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite</i>	
		<i>consulenza tecnica d’ufficio, stante il principio della domanda e di</i>	
		<i>disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e</i>	
		<i>propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno</i>	
		<i>strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987).</i>	
		<i>Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur.</i>	
		<i>Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la</i>	
		<i>parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano</i>	
		<i>l’onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr</i>	
		<i>altresì, Cass., n. 4755/1999).” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11</i>	
		<i>marzo 2022, n.30).</i>	
		Alla stregua di quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere respinto.	
		Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
		P.Q.M.	
		la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
		6	

	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 17/04/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 17/04/2026 IL GIUDICE	
	L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente	
	F.to digitalmente.	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed	
	aventi causa.	
	Bari, 17/04/2026	
	L'Assistente Amministrativo	
	7	

[illegible]

F.to digitalmente